

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068,  
2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis-A**

*Relazione orale*

*Relatore MALAN*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2004

PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di  
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo  
(n. 340)

**d'iniziativa dei senatori CADDEO, ANGIUS, DETTORI,  
MURINEDDU, NIEDDU, ACCIARINI, BARATELLA, BASSO,  
BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI,  
BRUNALE, BRUTTI Massimo, BUDIN, CALVI, CHIUSOLI, DI  
GIROLAMO, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GARRAFFA,  
GASBARRI, GRUOSSO, IOVENE, MACONI, MASCIONI,  
MONTINO, MORANDO, PIATTI, PILONI, PIZZINATO,  
STANISCI, VICINI, VISERTA COSTANTINI e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di  
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo  
(n. 363)

**d'iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER,  
KOFLER, PETERLINI, SALZANO e RUVOLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001**

---

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione  
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (n. 911)

**d'iniziativa dei senatori MULAS, DELOGU, FEDERICI, MANUNZA  
e TUNIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2001**

---

Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio  
1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti  
dell'Italia al Parlamento europeo» (n. 1913)

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Molise**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 2003**

---

Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (n. 1929)

**d'iniziativa della senatrice DATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2003

---

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (n. 2068)

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

---

Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (n. 2419)

**d'iniziativa dei senatori TONINI, MORANDO, PAGANO, AYALA, BASSO, BETTONI BRANDANI, BRUNALE, CADDEO, CAMBURSANO, COVIELLO, DANIELI Franco, DEBENEDETTI, GAGLIONE, GUERZONI, LIGUORI, MASCIONI, MODICA, VIVIANI e ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2003

---

Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,  
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo  
(n. 2551)

**d'iniziativa dei senatori COSSIGA, CADDEO, DELOGU, DETTORI,  
FEDERICI, MANUNZA, MULAS, MURINEDDU, NIEDDU, TUNIS  
e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2003

---

Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani  
al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese  
elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle  
cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione  
(n. 2776)

**d'iniziativa della senatrice DATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2004

---

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezione dei  
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (n. 2782)

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

---

Disposizioni in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (n. 2791-bis)

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2004, degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

*«Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale»*

**presentato dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione  
dal Ministro dell'interno  
e dal Ministro per le politiche comunitarie  
di concerto col Ministro della giustizia  
col Ministro per l'innovazione e le tecnologie  
e col Ministro per le pari opportunità**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2004**

---

**INDICE**

## Pareri:

- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . *Pag.* 7
- della 14<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . » 9

- Testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis . . . . . » 11

## Disegni di legge:

- n. 340, d’iniziativa dei senatori Caddeo ed altri . . . . . » 20
- n. 363, d’iniziativa dei senatori Rollandin ed altri . . . . . » 22
- n. 911, d’iniziativa dei senatori Mulas ed altri . . . . . » 24
- n. 1913, d’iniziativa del Consiglio regionale del Molise . . . . . » 26
- n. 1929, d’iniziativa della senatrice Dato . . . . . » 30
- n. 2068, d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna . . . . . » 34
- n. 2419, d’iniziativa dei senatori Tonini ed altri . . . . . » 36
- n. 2551, d’iniziativa dei senatori Cossiga ed altri . . . . . » 38
- n. 2776, d’iniziativa della senatrice Dato . . . . . » 39
- n. 2782, d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta . . . . . » 40
- n. 2791-bis, d’iniziativa del Governo . . . . . » 42

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

**sui disegni di legge nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551,  
2776 e 2782**

17 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, nel presupposto che dall'articolo 6, comma 1, lettera *g*) non venga alterato il numero di ore di lavoro svolto dagli uffici comunali in occasione delle elezioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; dall'attuazione della presente disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede pertanto mediante compensazione tra gli enti beneficiari»;

all'articolo 7, sia sostituito il comma 5 con il seguente: «5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2004, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, dell'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.».

La Commissione, esaminati i relativi emendamenti trasmessi, esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.100, 7.200 e 7.300, parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.9, osservando tuttavia l'esigenza di disporre un coordinamento con l'articolo 3 del provvedimento in titolo e parere di nulla osta sulle restanti proposte.

**PARERI DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MAGNALBÒ)

**sul disegno di legge n. 2791 (\*)**

10 marzo 2004

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge,  
valutate positivamente le previsioni di cui agli articoli 3, comma 2,  
e 5, che sanciscono l'incompatibilità delle cariche di deputato o senatore  
con quella di membro del Parlamento europeo;  
rilevata altresì con favore la previsione di cui all'articolo 6, rela-  
tiva alla rappresentazione dei due sessi nelle liste dei candidati in misura  
non superiore ai due terzi del totale;  
considerate apprezzabili le procedure sperimentali per il conteggio  
informatizzato del voto di cui all'articolo 10,  
considerato che l'articolo 3 della decisione 2002/772/CE dispone  
che le modifiche da essa apportate decorrono dal primo giorno del mese  
successivo all'adozione delle disposizioni da parte degli Stati membri, se-  
condo le rispettive norme costituzionali;  
rilevato che la decisione 2002/772/CE contempla misure che deb-  
bono essere obbligatoriamente adottate dagli Stati membri e misure che  
possono essere adottate dagli Stati membri;  
constatato che l'unica misura che l'Italia deve obbligatoriamente  
attuare è quella relativa alla previsione dell'incompatibilità tra le cariche  
di deputato o senatore e quella di membro del Parlamento europeo;  
ricordato che il 1° maggio 2004 l'Unione europea sarà integrata da  
altri 10 Stati membri e, stante la formulazione dell'articolo 3 della deci-  
sione, anche questi dovranno attuare le misure previste della decisione;  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le se-  
guenti osservazioni:

---

(\*) In data 17 marzo 2004 il disegno di legge n. 2791 è stato approvato dall'Assem-  
blea previo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10, i quali costituiscono rispettivamente gli  
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 2791-bis.

appare essenziale perseguire l'obiettivo dell'approvazione del disegno di legge in tempo utile per la piena operatività delle misure obbligatorie a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004;

in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, andrebbe considerata attentamente l'opportunità di prevedere una soglia di rappresentanza di ciascun sesso nelle liste dei candidati in misura non superiore ai tre quinti del totale, come raccomandato dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 18 gennaio 2001.

### **sugli emendamenti al disegno di legge n. 2791**

16 marzo 2004

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge,

rilevato che l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e ratificato con legge 6 aprile 1977, n. 150, come modificato dalla decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (2002/772/CE, Euratom), prevede disposizioni unicamente in materia di incompatibilità,

esprime su di essi, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
Nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419,  
2551, 2776, 2782 e 2791-bis**

**Norme in materia di elezioni dei membri  
del Parlamento europeo e altre disposizioni  
inerenti ad elezioni da svolgersi  
nell'anno 2004**

Art. 1.

*(Incompatibilità per cariche elettive  
regionali e locali)*

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) consigliere regionale;  
*b-ter*) presidente di provincia;  
*b-quater*) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 2.

*(Efficacia)*

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Art. 3.

*(Pari opportunità)*

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parla-

mento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

#### Art. 4.

##### *(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati)*

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale».

## Art. 5.

*(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

## Art. 6.

*(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento». Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterio-

ramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

#### Art. 7.

*(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto)*

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento infor-

matico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, su richiesta dell'operatore informatico, autorizza l'intervento di personale specializzato per la soluzione di eventuali problemi tecnici.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno

2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO  
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA  
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="text-align: center;">mm. 20 1</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 5</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 9</div>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 2</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 6</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 10</div>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 3</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 7</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 11</div>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 4</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 8</div>	<div style="text-align: center;">mm. 20 12</div>	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quinta. La scheda deve essere piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO  
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA  
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA	
(data dell'elezione) .....	CIRCOSCRIZIONE
(regioni) .....	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	
.....	
TIRIBRO	

**DISEGNO DI LEGGE N. 340**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CADDEO ED ALTRI

## Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale».

## Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è ag-

giunto infine il seguente periodo: «Nella V e nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

## Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la parola: «quinta» sono inserite le seguenti: «e sesta».

## Art. 4.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A

**Circoscrizioni elettorali**

	Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia – Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)	Napoli
V	Sardegna	Cagliari
VI	Sicilia	Palermo

**DISEGNO DI LEGGE N. 363**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROLLANDIN ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale».

**Art. 2.**

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla provincia di Bolzano ed alla regione Valle d'Aosta è assegnato, rispettivamente, un rappresentante».

**Art. 3.**

1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e» sono soppresse.

**Art. 4.**

1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio rispettivamente della circoscrizione provinciale di Bolzano e della regione Valle d'Aosta è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale».

**Art. 5.**

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A  
(Articolo 5)**Circoscrizioni elettorali**

	Circoscrizioni	Capoluogo
I	Italia nord-occidentale (Piemonte - Liguria - Lombardia) .....	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto - provincia autonoma di Trento - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna) .....	Venezia
III	Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) .....	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) .....	Napoli
V	Italia insulare (Sicilia - Sardegna) .....	Palermo
VI	Valle d'Aosta .....	Aosta
VII	Provincia autonoma di Bolzano .....	Bolzano

## **DISEGNO DI LEGGE N. 911**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MULAS ED ALTRI

---

### Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente ciascuna una circoscrizione elettorale»;

*b)* la tabella A è sostituita dall'allegato di cui alla presente legge. I seggi assegnati alla circoscrizione «Italia Insulare» sono così suddivisi: 8 alla circoscrizione Sicilia e 2 alla circoscrizione Sardegna.

ALLEGATO

*(articolo 1, comma 1, lettera b))*TABELLA A  
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	CAPOLUOGO DELLE CIRCOSCRIZIONI
I. Italia Nord-Occidentale (Piemonte – Valle D’Aosta – Liguria – Lombardia) . . . . .	Milano
II Italia Nord-Orientale (Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna) . . . . .	Venezia
III Italia Centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio) . . .	Roma
IV Italia Meridionale (Abruzzi – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria) . . . . .	Napoli
V Italia Insulare (Sicilia) . . . . .	Palermo
(Sardegna) . . . . .	Cagliari

**DISEGNO DI LEGGE N. 1913**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DEL MOLISE

## Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

*a)* si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

*b)* si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera *a)*;

*c)* i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le

modalità di cui alla lettera *b)*, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

## Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono compatibili con la carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo:

*a)* il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della Repubblica;

*b)* i Presidenti delle Giunte regionali e gli assessori regionali;

*c)* i Presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;

*d)* i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di Provincia».

## Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* membro del Parlamento nazionale;

*b)* consigliere regionale;

*b-bis)* consigliere provinciale;

*b-ter)* consigliere comunale dei comuni capoluoghi di provincia».

## Art. 4.

1. L'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *I.* Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circo-

scrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

2. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4. Nei casi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 11, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito

anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autentificata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

6. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

8. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

9. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia».

## Art. 5.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata».

## Art. 6.

1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *I.* Le schede debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista votata».

## Art. 7.

1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *I.* L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) dell'articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera

*a)*, è contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire alla circoscrizione sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in caso di parità dei resti, si procede a sorteggio.

3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 2, il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, attribuisce l'unico seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, a quella lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Nell'ambito della lista a cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

5. Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti

e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

6. Divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma 5, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 3, attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizio-

nale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità sopra previste.

8. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione».

**DISEGNO DI LEGGE N. 1929**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DATO

**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

*a)* si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

*b)* si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera *a)*;

*c)* i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera *b)*, e distribuendo

i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

**Art. 2.**

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono compatibili con la carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo:

*a)* il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della Repubblica;

*b)* i Presidenti delle Giunte regionali e gli assessori regionali;

*c)* i Presidenti di Provincia e gli assessori provinciali;

*d)* i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di Provincia».

**Art. 3.**

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* membro del Parlamento nazionale;

*b)* consigliere regionale;

*b-bis)* consigliere provinciale;

*b-ter)* consigliere comunale dei comuni capoluoghi di provincia».

**Art. 4.**

1. L'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *I.* Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circo-

scrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

2. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4. Nel caso di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autentificato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 11, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito

anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autentificata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

5. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

6. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

8. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

9. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia».

## Art. 5.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata».

## Art. 6.

1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Le schede debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista votata».

## Art. 7.

1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) dell'articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste, con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. Nelle circoscrizioni corrispondenti alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera

a), è contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire alla circoscrizione sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni abbiano dato maggiori resti; in caso di parità dei resti, si procede a sorteggio.

3. In tutte le circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 2, il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), attribuisce l'unico seggio alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, a quella lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Nell'ambito della lista a cui è attribuito il seggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

5. Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, e procede al riparto dei seggi solo tra queste ultime liste, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti

e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

6. Divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al comma 5, diminuito del numero dei seggi assegnati alla lista con le modalità di cui ai commi 2 e 3, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

7. Per tutte le circoscrizioni, ad esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 3, attribuisce alla lista, in ogni singola circoscrizione, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità dei resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizio-

nale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni, escluse quelle di cui al comma 3, sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie circoscrizioni, con le modalità sopra previste.

8. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2068**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA SARDEGNA

**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione in cui sia presente una minoranza linguistica o il cui numero di abitanti sia inferiore al quoziente di cui alla lettera a);

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

**Art. 2.**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo viene determinata in un collegio regionale distinto ed è garantita, oltre che su base geografica e demografica, anche per salvaguardare la peculiare condizione di minoranza linguistica e storica.

**Art. 3.**

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste

elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 14 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata».

Art. 5.

1. La tabella A, allegata alla legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, è soppressa.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2419**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TONINI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Circoscrizioni)*

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Le circoscrizioni elettorali sono le seguenti: Valle D'Aosta-Piemonte-Liguria con capoluogo Torino; Lombardia con capoluogo Milano; Trentino Alto-Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia con capoluogo Venezia; Emilia-Romagna con capoluogo Bologna; Toscana - Umbria - Marche con capoluogo Firenze; Lazio con capoluogo Roma; Abruzzi - Molise - Campania con capoluogo Napoli; Puglia - Basilicata - Calabria con capoluogo Bari; Sicilia con capoluogo Palermo; Sardegna con capoluogo Cagliari».

2. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogata.

## Art. 2.

*(Incompatibilità)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di deputato, di senatore e di consigliere regionale.

2. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma 1, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla

proclamazione, per quale carica intende optare.

3. Qualora il rappresentante eletto non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto. Se la lista nella circoscrizione ha esaurito i candidati eleggibili si procede ai sensi dell'articolo 21, primo comma, numero 3.

4. Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del comma 3 può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47».

## Art. 3.

*(Pari opportunità)*

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A pena di ricusazione, le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

## Art. 4.

*(Abolizione delle preferenze)*

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. L'elettore non può esprimere preferenze nell'ambito della lista votata».

2. I numeri 3) e 4) dell'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppressi.

3. All'articolo 12, decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'ordine complessivo di presentazione dei candidati delle liste collegate al fine dell'individuazione degli eletti di cui all'articolo 22».

Art. 5.

*(Clausola di sbarramento)*

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«I-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi»;

b) al numero 2), dopo le parole: «procede al riparto dei seggi tra le liste» sono inserite le seguenti: «che abbiano ottenuto al-

meno il cinque per cento del totale dei voti validi espressi».

Art. 6.

*(Assegnazione dei seggi nelle liste)*

1. All'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine progressivo di presentazione»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della proclamazione degli eletti per le liste collegate, secondo le modalità indicate dall'articolo 12, si procede ai sensi del decimo comma del medesimo articolo»;

c) il terzo comma è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2551**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSSIGA ED ALTRI

## Art. 1.

1. I commi nono e decimo dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

«Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese

della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e della minoranza di lingua sarda così come costituitasi territorialmente, può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2776**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DATO

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in materia di composizione delle liste)*

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il comma ottavo, sono inseriti i seguenti:

«In ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

Ciascuna lista è composta in modo da garantire una omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

I movimenti e i partiti politici che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi nono e decimo sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, attraverso una riduzione fino alla metà del rimborso stesso, in proporzione all'entità dello scostamento rispetto ai limiti percentuali e ai vincoli di distribuzione indicati».

## Art. 2.

*(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborsi delle spese elettorali)*

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica)* - 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 7 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2782**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA

**Art. 1.**

*(Sostituzione dell'articolo 2 della  
legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione, anche se il numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera a);

c) i rimanenti seggi sono attribuiti alle circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

**Art. 2.**

*(Rappresentanza delle regioni  
a statuto speciale)*

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la rappresentanza delle regioni a statuto speciale nel Parlamento europeo è garantita, oltre che su base geografica e demografica, anche in virtù della peculiare condizione di minoranza linguistica e/o storica.

**Art. 3.**

*(Inserimento dell'articolo 9-bis)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Nelle circoscrizioni elettorali in cui non sia presente la corte d'appello, ogni riferimento ad essa deve intendersi effettuato al tribunale del capoluogo della circoscrizione».

## Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 12  
della legge n. 18 del 1979)*

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta:

*a)* da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;

*b)* da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

*c)* da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

3. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione. Qualora i seggi da eleggere siano tre o meno, le liste devono comprendere un numero di candidati da uno al numero massimo di rappresentanti da eleggere nella circoscrizione».

## Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 14  
della legge n. 18 del 1979)*

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata».

## Art. 6.

*(Suppressione del collegamento tra liste)*

1. Agli effetti dell'assegnazione dei seggi, è soppressa la possibilità di collegare le liste dei candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo Politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

2. Sono abrogati il nono e il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché ogni altro riferimento alla possibilità di collegamento tra liste di cui al comma 1.

## Art. 7.

*(Abrogazione)*

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, è soppressa.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2791-bis**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)*

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

- «*b*-bis) consigliere regionale;
- b*-ter) presidente di provincia;
- b*-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

## Art. 2.

*(Pari opportunità)*

1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

## Art. 3.

*(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati)*

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale».

## Art. 4.

*(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.»;

*b*) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

## Art. 5.

*(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, fermo restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica, ad eccezione del computo del termine di chiusura della campagna elettorale di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i comuni aventi

fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento»;

e) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

f) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

#### Art. 6.

*(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto)*

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimenta-

zione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse già disponibili in relazione al progetto di scrutinio elettronico semiautomatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO  
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA  
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>1</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>5</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>9</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>2</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>6</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>10</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>3</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>7</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>11</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>4</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>8</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="text-align: center;">mm. 20 <b>12</b></div> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali : le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.  
Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.  
I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.  
Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.  
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO  
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA  
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA (data dell'elezione) .....	
CIRCOSCRIZIONE (regioni) .....	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE .....	
	



